**Oggetto : Modalità d'attuazione della mobilità dei cacciatori sul territorio per la fruizione del pacchetto di dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della Legge Regionale n.26/93 modificata dalla L.R. 08/05/2002 n.7.**

Come a conoscenza delle SS.LL. l'art. 35, comma 2 della Legge Regionale 16/08/1993 n.26, modificata e integrata dalla Legge Regionale 08/05/2002 n. 7 stabilisce testualmente che "fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art.40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Regionale, corrispondendo il contributo di base di adesione di cui all'art. 32, comma 1".

In applicazione dei criteri regionali stabiliti con deliberazione n.10065 del 06/08/2002, questo Settore determina, sulla base dell'indice di densità venatoria regionale per l'anno venatorio 2018/19, il numero delle giornate ammissibili in ogni Ambito Territoriale e Comprensorio Alpino di Caccia, che risulta essere il seguente:

| | |
|---|---|
| 1. C.A. "Alpi Comasche" | 110 |
| 2. C.A. "Prealpi Comasche" | 54 |
| 3. C.A."Penisola Lariana" | 58 |
| 4. A.T.C. "Canturino" | 148 |
| 5. A.T.C. "Olgiatese" | 227 |

Si forniscono altresì di seguito le indicazioni operative cui attenersi nell'attuazione di quanto disposto:

a) a partire dal 1° ottobre c.a. il cacciatore già iscritto ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino, interessato ad usufruire del pacchetto di 10 giornate di caccia alla selvaggina migratoria dopo il 1° novembre in ATC o CA della provincia di residenza e/o di ammissione, dovrà recarsi presso l'ATC/CA ove intende esercitare tale tipo di caccia munito di t esserino venatorio;

b) l'ATC/CA sulla base del numero di giornate ancora disponibili, dovrà autorizzare l'accesso del cacciatore sul proprio territorio previo versamento da parte dello stesso della quota prevista dall'art. 32, comma 1, della Legge Regionale 26/93 e successive modifiche, pari a **Euro 5,16** per ogni giornata autorizzata, da effettuarsi sui conti correnti bancari o postali di codesti Comitati di Gestione;

c) ogni ATC/CA deve tenere un registro progressivo delle autorizzazioni rilasciate.

Si precisa che, in caso di rifiuto da parte dell'A.T.C./C.A. alla richiesta di ammissione del cacciatore, lo stesso potrà presentare ricorso a questo Ente.